



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel 0522/439933

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Ordine dei Medici Veterinari di Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia Via Giorgione 3, (di seguito anche solo l'"Ordine"), in persona del **Dott. Micagni Giorgio** quale Presidente pro-tempore e conformemente ai poteri allo stesso attribuiti, in qualità di **'Titolare del trattamento'** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento")

NOMINA

con effetto immediato la **Dott.ssa Canelli Elena** Consigliere dell'Ordine con funzioni di "Segretario", quale **'Responsabile del trattamento'** - secondo la definizione dell'art. 4, n. 8) del Regolamento - dei dati personali effettuati nell'ambito dell'Ufficio dell'Ordine e necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle previsioni di cui all'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 che ha disposto il riordino della disciplina delle professioni sanitarie.

Il nominato **'Responsabile del trattamento'** fornisce idonea garanzia, per preparazione ed esperienza, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza del trattamento.

Egli è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento di dati personali, svolta dall'Ufficio suddetto, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto disposto dalle istruzioni operative impartite dal **'Titolare del trattamento'**.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i trattamenti effettuati dal nominato **'Responsabile del trattamento'** sono necessari al perseguimento delle seguenti finalità:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione del medico veterinario e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel Codice Deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli Albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale degli iscritti all'Albo promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- vigilare sugli iscritti all'Albo, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, esercitando la funzione disciplinare ed irrogando sanzioni disciplinari separando, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.

Il *'Responsabile del trattamento'* verifica che i trattamenti di dati personali dei quali l'Ordine è titolare, ed effettuati nell'ambito del proprio Ufficio, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

A tale fine il nominato *'Responsabile del trattamento'* dovrà quindi mantenere attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, avvalendosi della collaborazione delle strutture e delle risorse di altri servizi interni, verificando altresì le finalità e le modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto indicato nell'informativa resa agli interessati.

Il nominato *'Responsabile del trattamento'* ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate nell'ambito del proprio Ufficio.

In particolare dovrà:

1. salvo quanto già disposto dall'Ordine, nominare ed individuare le persone autorizzate al trattamento, anche *per relationem*, con riferimento alla preposizione di uno o più soggetti ad attività comportanti il trattamento di dati personali di pertinenza del proprio ufficio;
2. rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza del suo Ufficio le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
3. verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o della Unità Organizzativa/operativa cui gli stessi sono stati assegnati;
4. assistere il *'Titolare del trattamento'* nel processo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA – *Data Protection Impact Assessment*) di cui all'art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva con l'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal *'Titolare del trattamento'* per attenuare il rischio;
5. cancellare o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare le copie esistenti secondo le istruzioni ricevute dal *'Titolare del trattamento'*, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell'Unione o da quello interno;
6. collaborare con il *'Titolare del trattamento'* al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare complessità, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento;

7. informare prontamente il '*Titolare del trattamento*' di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante;
8. nel caso in cui, previa autorizzazione del '*Titolare del trattamento*', il '*Responsabile del trattamento*' ricorra ad altri responsabili (sub-responsabili) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del '*Titolare del trattamento*', i sub-responsabili saranno obbligati a rispettare gli obblighi previsti dal presente atto;
9. nell'ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al '*Responsabile del trattamento*' incomberà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del '*Titolare del trattamento*', un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) 2016/679, in forma scritta, anche in formato elettronico. Allo stesso '*Responsabile del trattamento*' competerà, in via esclusiva, l'obbligo di predisporre ed eseguire una periodica attività di verifica interna sull'operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al trattamento;
10. nell'ambito delle responsabilità così affidategli, e nei limiti delle relative istruzioni, andrà conferito alla **Dott.ssa Canelli Elena**, nella sua qualità di '*Responsabile del trattamento*', anche il correlato potere di impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti da essa autorizzati al trattamento;
11. il '*Responsabile del trattamento*' dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili e alle istruzioni impartite dal '*Titolare del trattamento*'. Il '*Responsabile del trattamento*', inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione di dati personali;
12. sarà cura e responsabilità del '*Responsabile del trattamento*' procedere a fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all'osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche alla riservatezza, fornendo relativa copia al '*Titolare del trattamento*'.

Il '*Responsabile del trattamento*' sottoscrive in segno di accettazione della nomina il presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Reggio Emilia, 13 gennaio 2022

Il '*Titolare del trattamento*'

Ordine dei Medici Veterinari di Reggio Emilia nella persona del Presidente pro-tempore

Dott. Micagni Giorgio



Per accettazione

Il '*Responsabile del trattamento*'

Dott.ssa Canelli Elena

